

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
97/C 121/01	ECU.....	1
97/C 121/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
97/C 121/03	Aiuti di Stato — C 46/96 — Portogallo	3
97/C 121/04	Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»	4
97/C 121/05	Notifica degli accordi costitutivi di un'impresa comune (Pratica n. IV/E-2/36.461) ⁽¹⁾	5
97/C 121/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.883 — Prudential/HSBC/Finnish Chemicals) ⁽¹⁾	6
97/C 121/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.773 — Westinghouse/Equipos Nucleares) ⁽¹⁾	6
97/C 121/08	Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE, a categorie di accordi e pratiche concordate.....	7
	Progetto preliminare di regolamento (CE) della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo	7

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

18 aprile 1997

(97/C 121/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4442	Marco finlandese	5,91948
Corona danese	7,46886	Corona svedese	8,75620
Marco tedesco	1,96041	Sterlina inglese	0,699697
Dracma greca	309,064	Dollaro USA	1,14177
Peseta spagnola	165,465	Dollaro canadese	1,59927
Franco francese	6,60500	Yen giapponese	143,771
Sterlina irlandese	0,737003	Franco svizzero	1,66801
Lira italiana	1935,68	Corona norvegese	8,11339
Fiorino olandese	2,20372	Corona islandese	81,4193
Scellino austriaco	13,7971	Dollaro australiano	1,47648
Scudo portoghese	197,114	Dollaro neozelandese	1,65186
		Rand sudafricano	5,08714

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(97/C 121/02)

*(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre
1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1143/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 14)	17. 4. 1997	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1144/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 17)	17. 4. 1997	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1145/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 20)	17. 4. 1997	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1146/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Svizzera e il Liechtenstein (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 23)	17. 4. 1997	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2264/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 306 del 28. 11. 1996, pag. 20)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2507/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera e il Liechtenstein (GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 12)	17. 4. 1997	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2517/96 della Commissione, del 27 dicembre 1996, relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Grecia (GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 58)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 6)	17. 4. 1997	305,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1630/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 9)	17. 4. 1997	299,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1631/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 12)	17. 4. 1997	320,00 ECU/t

AIUTI DI STATO

C 46/96

Portogallo

(97/C 121/03)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti nazionali concessi dal Portogallo sotto forma di prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»)

Con la lettera sotto riportata, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata il 27 giugno 1996.

- «1. Con la lettera SG(95) D/13070, del 20 ottobre 1995, la Commissione trasmise alle autorità portoghesi una comunicazione in merito agli aiuti nazionali sotto forma di prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»), a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato.

Con tale lettera la Commissione invitava le autorità portoghesi a confermare, entro due mesi dalla sua data, che si sarebbero conformate al più tardi a partire dal 1° gennaio 1996 ⁽¹⁾ alle disposizioni contenute in tale comunicazione, modificando gli aiuti esistenti qualora non fossero ad essa conformi.

Le autorità portoghesi non risposero alla succitata lettera della Commissione, nonostante un sollecito inviato dai servizi della Commissione in data 29 marzo 1996.

2. In assenza della conferma richiesta, la Commissione decise di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti di tutti i regimi di aiuti esistenti in Portogallo sotto forma di prestiti agevolati nel settore agricolo; tale decisione fu comunicata al governo portoghese con lettera SG(96) D/5841 del 27 giugno 1996.
3. Gli altri Stati membri e gli altri interessati furono invitati a presentare le loro osservazioni con una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU n. C 334 dell'8. 11. 1996, pag. 7). Alla Commissione non sono pervenute osservazioni.

4. Il 29 maggio 1996, il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione una comunicazione che precisa che «conformemente alla nuova disciplina sugli aiuti di Stato in merito ai prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, di cui alla Vs. comunicazione SG(95) D/13070, del 20 ottobre 1995, mi pregio informare che gli aiuti di Stato portoghesi sono conformi a tale disciplina.» Con una successiva comunicazione (2 luglio 1996), in risposta alla lettera che lo informava dell'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, il governo portoghese si limita semplicemente a rinviare alla prima comunicazione.

In risposta alla lettera dei servizi della Commissione n. 47856, dell'11 dicembre 1996, con lettera, del 27 dicembre 1996, il governo portoghese «conferma l'interpretazione delle nostre comunicazioni, del 29 maggio e del 2 luglio 1996, nel senso che, a partire dal 1° gennaio 1997, saranno rispettati tutti i criteri di cui alla disciplina comunitaria comunicata con la lettera SG(95) D/13070 del 20 ottobre 1995».

5. È chiaro attualmente che le autorità portoghesi intendono conformare i regimi nazionali di aiuto esistenti in Portogallo sotto forma di prestiti agevolati a breve termine alle disposizioni contenute nella relativa disciplina comunitaria.

Alla luce di quanto precede la Commissione si pregia di informare il governo portoghese di aver deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in merito ai regimi di aiuto esistenti in Portogallo sotto forma di prestiti agevolati nel settore agricolo.»

⁽¹⁾ Il termine è stato rinviato al 1° gennaio 1997 con decisione della Commissione del 29 maggio 1996.

Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»

(97/C 121/04)

(Vedi comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 174 del 22 giugno 1989)

Decisione C(96) 500 della Commissione del 28 giugno 1996

Stato membro interessato:

— Germania (Mecklenburg-Vorpommern)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente agli aiuti per l'acquisto di giovenche.

Decisione C(96) 741 della Commissione dell'8 maggio 1996

Stato membro interessato:

— Italia (Emilia-Romagna)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per gli aiuti agli investimenti.

Decisione C(96) 1138 della Commissione del 14 giugno 1996

Stato membro interessato:

— Danimarca

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il reddito di riferimento 1996.

Decisione C(96) 1142 della Commissione del 10 luglio 1996

Stato membro interessato:

— Germania (Baden-Württemberg)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per quanto riguarda il programma regionale B.

Decisione C(96) 1147 della Commissione del 19 luglio 1996

Stato membro interessato:

— Germania (Mecklenburg-Vorpommern)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per gli aiuti nazionali (drenaggio e irrigazione).

Notifica degli accordi costitutivi di un'impresa comune**(Pratica n. IV/E-2/36.461)**

(97/C 121/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 aprile 1997, è pervenuta alla Commissione la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, di una serie di accordi tra alcune società del Gruppo Royal Dutch/Shell e alcune società del Gruppo BASF, riguardanti, *inter alia*, la creazione e il funzionamento di un'impresa comune denominata «Basell». L'oggetto di questa impresa comune è la produzione di stirene monomero e di ossido di propilene.

Entrambe le case madri producono stirene monomero e ossido di propilene, ed hanno convenuto di sostituire, mediante l'impresa comune notificata, capacità produttive di stirene attualmente esistenti.

Gli impianti di produzione della Basell saranno situati a Moerdijk, nei Paesi Bassi, presso un impianto di produzione della Shell, e avranno una capacità produttiva nominale di base di 250 000 tonnellate all'anno di ossido di propilene e di 550 000 tonnellate all'anno di stirene monomero. Le case madri acquisteranno l'intera produzione dell'impresa comune.

2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che gli accordi notificati possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni su detti accordi.

4. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Esse possono essere trasmesse per telefax [(32-2) 299 24 64] o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/E-2/36.461, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Direzione E
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.883 — Prudential/HSBC/Finnish Chemicals)**

(97/C 121/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 13 febbraio 1997 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedi lista);
- in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 397M0883. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 42 455; telefax: (352) 2929 42 763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.773 — Westinghouse/Equipos Nucleares)**

(97/C 121/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 18 dicembre 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedi lista);
- in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 396M0773. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 42455, telefax: (352) 2929 42763

Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE, a categorie di accordi e pratiche concordate

(97/C 121/08)

La Commissione invita tutti gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni in merito al seguente progetto di regolamento (CE) della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, inviando le loro osservazioni entro il 23 maggio 1997 al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Divisione IV/A/2: «Questioni giuridiche e procedurali»
Cortenbergh 150 3/62
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Indirizzo Internet: Nelly.Depessemier@dg4.cec.be

Progetto preliminare di regolamento (CE) della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto di regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando che, ai sensi del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è abilitata ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi, ai quali partecipano soltanto due imprese e che riguardano la fornitura esclusiva o l'acquisto esclusivo di prodotti destinati ad essere rivenduti, nonché di pratiche concordate bilaterali corrispondenti a siffatti accordi, che rientrano nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1983/83⁽²⁾ e (CEE) 1984/83⁽³⁾ della Commissione, del 22 giugno 1983, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo, modificati dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, sono in vigore fino al 31 dicembre 1997;

⁽¹⁾ GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

considerando che la Commissione intende pubblicare un Libro verde sulle restrizioni verticali per avviare un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato ad accordi fra imprese operanti a livelli economici diversi, compresi gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo e di franchising;

considerando che occorre prevedere un lasso di tempo sufficientemente lungo per concludere il dibattito, esaminarne i risultati e trarne le conclusioni per la futura politica di concorrenza in materia;

considerando che tali lavori non potranno essere conclusi entro tempi che permettano di adottare e pubblicare una nuova normativa entro il 31 dicembre 1997;

considerando che, per salvaguardare la certezza giuridica delle imprese, è opportuno prorogare i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83; che occorre limitarne la validità al 31 dicembre 1999, data alla quale scadrà il regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1983/83 e all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1984/83 la data 31 dicembre 1997 è sostituita dalla data 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.

Presentazione delle procedure di acquisto della Commissione per la prestazione di servizi di natura informatica

La direzione informatica della Commissione europea organizza una presentazione delle procedure di acquisto per la prestazione di servizi di natura informatica. Questa riunione di informazione è destinata alle persone fisiche o giuridiche che offrono questo tipo di servizi.

La riunione avrà luogo a Lussemburgo, emiciclo del Parlamento europeo, il 15. 5. 1997 dalle 10.00 alle 12.30. Sarà disponibile la traduzione simultanea in francese/inglese/tedesco.

Dato che i posti disponibili sono limitati, il numero di rappresentanti per società è limitato a due persone al massimo. Le iscrizioni avranno inizio il 10 aprile e saranno chiuse il 5. 5. 1997. Per iscriversi dovrà essere utilizzato esclusivamente il seguente numero di telefax: (32-2) 295 77 02, all'attenzione di S. Gervis. L'elenco dei partecipanti sarà elaborato in funzione della data di arrivo del fax di iscrizione. Sarà inoltre costituita una lista di attesa in base allo stesso principio. Si noti che l'iscrizione non sarà valida senza conferma della direzione informatica. In occasione della domanda di iscrizione, precisare nome e indirizzo della società, numero di fax e di telefono, nome dei rappresentanti della società e loro funzioni.

Non verranno fornite altre informazioni in risposta ad eventuali domande orali o scritte prima della riunione del 15. 5. 1997.